

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Misura 14 – Benessere degli animali

Intervento - 14.01.01 - *Benessere degli animali*

Le presenti disposizioni attuative regolano la presentazione delle domande di aiuto a valere sull'intervento sopra descritto.

Sommario

1. BASE GIURIDICA.....	3
2. OBIETTIVI DI MISURA.....	3
3. OGGETTO DEL FINANZIAMENTO.....	3
4. LOCALIZZAZIONE.....	4
5. COSTI AMMISSIBILI.....	4
6. DETTAGLIO DELL'INTERVENTO.....	4
6.1 INTERVENTO 14.01.01 – PAGAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI.....	4
6.1.1 Descrizione e finalità dell'intervento 14.01.01 “pagamenti per il benessere degli animali” 5	
6.1.2 Beneficiari del sostegno e requisiti di ammissibilità.....	5
6.1.3 Impegni richiesti al beneficiario e loro durata.....	6
6.1.4 Documentazione specifica di Misura.....	6
6.1.5 Importi ammissibili di sostegno.....	6
6.1.6 Degressione del premio.....	8
6.1.7 Criteri di selezione.....	8
7. VARIAZIONE DELLE SUPERFICI E CONSISTENZA.....	9
8. CLAUSOLE DI REVISIONE.....	9
9. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	10
10. RINVIO.....	10

1. BASE GIURIDICA

Art. 33 regolamento (UE) n. 1305/2013

Regolamento (UE) n. 807/2014 art. 10

Allegato I e III regolamento (UE) n. 1305/2014

Titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. OBIETTIVI DI MISURA

La misura 14 è finalizzata alla realizzazione di sistemi di allevamento che applichino standard di benessere animale più elevati rispetto all'ordinarietà praticata in Calabria e che rispettino, comunque, le norme della condizionalità inerenti il benessere animali.

La Misura ha un duplice obiettivo: da un lato "alzare l'asticella qualitativa" delle pratiche zootecniche, prevedendo nuovi impegni di benessere animale maggiormente ambiziosi per chi ha già avviato tale processo performante; dall'altro raggiungere altri allevatori che introducono per la prima volta nuovi e migliori standard qualitativi di benessere animale. In ogni caso, la Misura non ricompensa livelli di benessere degli animali già raggiunti.

Le azioni della misura sono volte a ridurre in maniera significativa lo stress degli animali in relazione al contesto climatico, ambientale e territoriale nel quale insiste l'azienda zootecnica, attraverso un miglioramento delle condizioni di:

- acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;
- stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;
- accesso all'esterno.

In tale direzione la misura è in grado di attuare processi di adattamento che servono a contrastare gli effetti negativi sul benessere, lo stato di salute e la produttività degli animali allevati.

Le specie ed i sistemi di allevamento interessati al miglioramento dei livelli di benessere sono: bovini da latte; bufalini; bovini da carne; ovini; caprini; suini, avicoli.

3. OGGETTO DEL FINANZIAMENTO

La Misura 14 finanzia impegni di benessere degli animali che introducono metodi di produzione che vanno al di là dell'ordinarietà praticata nella regione Calabria e dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del Titolo VI, capo I del Regolamento (UE) 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori in tema di benessere animali, secondo la baseline riportata specificamente in misura.

Il sostegno è concesso annualmente, per UBA, agli agricoltori che rispondano ai requisiti ed assumano gli impegni previsti dalla Misura nonché garantiscano il rispetto di:

- regole di condizionalità (Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui all'articolo 93 ed all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo di cui alla Gazzetta Ufficiale n.69 del 24 marzo 2015, per come dettagliato nella tabella riportata al paragrafo 8.1 del PSR;
- impegni di condizionalità di cui al DM n. 3536 dell'08/02/2016 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

- criteri di attività minime dell'attività agricola di cui all'art. 4, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) 1307/2013 ed alle Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 ai sensi del DM n. 6513 del 18 novembre 2014;
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti (per quanto riguarda l'azoto Codice di Buona Pratica introdotto ai sensi della Direttiva 91/676/CEE per le ZVN – e l'inquinamento da fosforo e da prodotti fitosanitari – applicazione della Direttiva 2009/128/CE);
- requisiti in materia di licenza per il l'uso dei fitofarmaci, formazione adeguata, magazzinaggio in vicinanza di corpi idrici e altri siti sensibili;
- legislazione ambientale relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE), alla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE) ed alla Valutazione di Incidenza (articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepito con l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.,).

4. LOCALIZZAZIONE

La Misura ha un campo di applicazione su tutto il territorio regionale.

5. COSTI AMMISSIBILI

Il sostegno viene concesso annualmente per compensare i costi aggiuntivi ed il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti rispetto alla ordinarietà che in Calabria rispetta le norme della condizionalità inerenti il benessere animale e rispetto alla situazione specifica delle aziende.

6. DETTAGLIO DELL'INTERVENTO

6.1 INTERVENTO 14.01.01 – PAGAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

AVVISO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 33
Priorità dello Sviluppo Rurale	3 - P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo
Focus area	FA 3A “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali” attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali”
Misura	14 – Benessere degli animali
Sub Misura	14.01 - Benessere degli animali
Intervento	14.01.01 Pagamento per il benessere degli animali

Finalità	Migliorare le condizioni di benessere animale e della qualità delle produzioni zootecniche
Destinatari	Agricoltori "in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013
Scadenza per la presentazione delle domande	15 giugno 2016
Responsabile del Procedimento	Dirigente del Settore pro tempore
Contatti	0961/853143-858518-858525 PEC: adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it

6.1.1 Descrizione e finalità dell'intervento 14.01.01 "pagamenti per il benessere degli animali"

Il presente intervento ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di benessere animale e di determinare un miglioramento della qualità delle produzioni zootecniche, attraverso l'adozione di impegni aggiuntivi rispetto alla ordinarietà praticata nella regione Calabria ed ai pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del Titolo VI, capo I del Regolamento (UE) 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori.

I pagamenti per il benessere degli animali previsti dalla presente misura sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori.

Tali impegni aggiuntivi dovranno riguardare almeno uno dei settori indicati dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 807/2014 e di seguito sinteticamente riportati:

- ✓ **Settore A** – Acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia.
 - Specie interessate: bovini-bufalini-ovini-caprini-suini
- ✓ **Settore B** – Condizione di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazione, materiali di arricchimento, luce naturale
 - Specie interessate: bovini-bufalini-ovini-caprini-suini-avicoli
- ✓ **Settore C** – Accesso all'esterno
 - Specie interessate: ovaiole

6.1.2. Beneficiari del sostegno e requisiti di ammissibilità

I destinatari dell'avviso sono agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni necessari per superare gli standard minimi di benessere degli animali afferenti i 3 settori di cui al regolamento (UE) n. 807/2014 (art. 10, lett. a, b e c) individuati nella misura.

Le condizioni minime suddetti saranno valutate tali rispetto alla ordinaria conduzione degli allevamenti in Calabria, alla condizionalità ed alla situazione specifica delle aziende.

Al momento del rilascio della domanda i richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Siano agricoltori "in attività", ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513,

dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1, del DM 20.03.2015 n. 1922, giusta Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale;

- Siano titolari di allevamenti di Bovini da latte, Bufalini, Bovini da carne, Ovini, Caprini, Suini, regolarmente identificati e registrati in BDN ai sensi del DPR 30 aprile 1996 n. 317 – Direttiva 92/102/CEE – e del D.lgs n. 158/2006 relativi alla istituzione dell'anagrafe animale ed alla identificazione e registrazione degli animali nonché avicoli.
- siano in regola con gli adempimenti previsti dalla condizionalità.

Fermo restando che il bando è annuale, gli impegni hanno una durata da uno a sette anni rinnovabile. a decorrere dall'anno di presentazione della domanda di sostegno.

6.1.3 Impegni richiesti al beneficiario e loro durata

I beneficiari devono impegnarsi a:

- realizzare interventi consistenti in uno o più impegni aggiuntivi afferenti i settori indicati nel regolamento (UE) n. 807/2014 (art. 10- lett. a, b e c) e necessari per superare gli standard minimi di benessere degli animali rispetto:
 - a) all'ordinaria conduzione degli allevamenti in Calabria, così come descritta nella scheda di Misura paragrafo 8.2.12.3.1.1;
 - b) ai pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI del Regolamento (UE) 1306/2013;
 - c) ad altri requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa vigente comunitaria, nazionale, regionale;
- mantenere in attività l'azienda nel periodo di impegno (attività agricola minima);
- mantenere per i successivi 12 mesi le UBA dichiarate al momento della presentazione della domanda. In caso di discordanza tra le UBA dichiarate in domanda e quelle accertate nel corso dei controlli, si applicherà quanto previsto dall'art. 30 del Reg. UE n. 640/ 2014 e s.m.i..

6.1.4 Documentazione specifica di Misura

Le domande di aiuto dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità, da una check-list/relazione, debitamente compilata e sottoscritta da un professionista abilitato, comprendente le tipologie di impegni previsti all'interno dei settori di impegno individuati ed accompagnata dalla documentazione di supporto ivi prevista.

Nella check-list aziendale/relazione deve essere fatto il raffronto con la situazione preliminare (ex-ante) specifica aziendale e la situazione futura (ex post), determinata dall'assunzione degli impegni aggiuntivi rispetto alla condizionalità, alla baseline e alla situazione ex ante specifica dell'azienda.

6.1.5 Importi ammissibili di sostegno

Il massimale aziendale è definita moltiplicando il livello di sostegno, espresso in euro/UBA/anno (definito in base ad operazione e specie oggetto di impegno), per il numero di UBA presenti in azienda nell'anno di impegno e dichiarate in domanda.

Le UBA dichiarate al momento della presentazione della domanda annuale devono essere mantenute per i successivi 12 mesi.

Eventuali variazioni di consistenza in diminuzione, che intervenissero nel corso dell'annualità, devono essere comunicate e giustificate nei termini previsti dalla normativa vigente.

Tali variazioni di consistenza in diminuzione comportano una riduzione del premio concesso equivalente al numero di UBA variate in diminuzione.

Tab. 14.1

Specie animale	Impegno	Premio
Bovini da latte Bufalini	- Adozione di sistemi di raffrescamento - Passaggio alla stabulazione libera	200,00/UBA/Anno
	- Aumento di disponibilità di superficie/capo - Controllo dei sinantropi - Aumento del fronte di abbeveramento/capo	200,00/UBA/Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I gruppi di impegno sono cumulabili I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio.</p>		
Bovini da carne	- Aumento di disponibilità di superficie/capo - Controllo dei sinantropi	€ 150,00/UBA/Anno
	- Adozione di sistemi di raffrescamento - Passaggio da stabulazione fissa a stabulazione libera	€ 150,00/UB /Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I gruppi di impegno sono cumulabili I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio</p>		
Suini	- Aumento del fronte di abbeveramento/capo - Aumento di disponibilità di superficie/capo - Controllo di temperatura, umidità relativa	€170,00/UBA/Anno
	- Aumento spazio scrofe gravide - Controllo di temperatura, umidità relativa	€ 150,00/UBA/Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I gruppi di impegno sono cumulabili I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio</p>		
Ovini Caprini	- Aumento del fronte di abbeveramento/capo - Controllo dei sinantropi	€200,00/UBA/Anno
	- Controllo di temperatura, circolazione dell'aria - Incremento della superficie minima di stabulazione interna	€ 200,00/UBA/Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I gruppi di impegno sono cumulabili I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio</p>		
Avicoli	- Aumento di disponibilità di superficie/capo - Accesso all'esterno	€ 190,00/UBA/Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio</p>		

La cumulabilità riferita all'allevamento suinicolo ed ovicaprino è possibile solo in presenza di differenti tipologie di allevamento (estensivo/intensivo).

6.1.6 Degressione del premio

I premi previsti dall'intervento saranno ridotti progressivamente in relazione alle UBA dichiarate in domanda di sostegno secondo le modalità riportate nella tabella sottostante:

Tab. 14.2

Uba a Premio	Riduzione Progressiva Premio
fino a 30 UBA	Premio Base
da 31 a 100 UBA	90% del premio base
Oltre 100 UBA	80% del premio base

Nel caso di cumulabilità degli impegni/gruppi di impegno, al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transizione, il premio cumulato sarà ridotto del 10%.

6.1.7 Criteri di selezione

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito per la selezione dei progetti migliori, alle domande ritenute ammissibili sono assegnati i punteggi riportati nella sottostante tabella precisando che gli stessi sono fissati in ottemperanza ai principi stabiliti al paragrafo "Principi per la definizione dei criteri di selezione" della scheda dell'intervento del PSR Calabria 2014-2020. Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori che conseguiranno un punteggio minimo di 20 punti raggiungibili con il concorso minimo di due criteri.

1 MACROCRITERI 2 (SCHEDE MISURA PSR)	PUNTI	Definizione criteri di selezione	PUNTI	
Massimo 60 punti				
Territorializzazione (maggiore punteggio in funzione della maggiore vulnerabilità dell'area in cui ricade l'allevamento - aree vulnerabili da nitrati, Aree Natura 2000, ecc.)	max 22	Aree vulnerabili da nitrati	10	
		Aree a rischio incendi boschivi	Da elevato a estremamente elevato	6
			Moderato	4
			Da trascurabile a basso	3
	Aree con svantaggi orografici e strutturali	Aree montane e svantaggiate	10	
		Aree D (aree rurali con problemi complessivi di sviluppo)	8	
		Aree C (aree rurali intermedie)	6	
	max 7	Azienda zootecnica che ricade in aree ad elevato valore ambientale	Siti natura 2000 e Parchi	7
			Aree agricole ad elevato valore naturalistico (HNV)	4

Grado di estensivizzazione dell'allevamento (maggiore punteggio in funzione del maggior grado di estensivizzazione)	max 8	Sistema di allevamento	Allevamento con stabulazione fissa	5
			Allevamento a stabulazione libera	6
			Allevamento semibrado	7
			Allevamento brado	8
Adesione a regimi di qualità riconosciuti unionali, nazionali facoltativi	Max 10	Aziende che aderiscono a sistemi di qualità	Prodotti certificati DOP IGP e nazionali	10
			Prodotti con certificazioni facoltative	9
Requisiti soggettivi del richiedente	13	Agricoltori Professionali con formazione specifica in tema di benessere animale		13

Il punteggio relativo all'adesione a regimi di qualità dovrà intendersi riferito a prodotti certificati di origine animale.

In caso di parità, saranno preferiti prioritariamente i beneficiari che risultino in possesso di una minore età anagrafica.

7. VARIAZIONE DELLE SUPERFICI E CONSISTENZA

Si applicano integralmente le previsioni di cui all'art. 47 reg. 1305/2013 recante "Norme sui pagamenti basati sulla superficie".

In particolare trovano corretta applicazione i seguenti principi:

- Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso";
- qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, la Regione adotterà i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;
- il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

La Misura espressamente prevede che, eventuali variazioni di consistenza in diminuzione comportano una riduzione del premio concesso equivalente al numero di UBA variare in diminuzione.

Le variazioni di consistenza in aumento nel corso dell'annualità non vengono considerate ai fini del premio. Nelle annualità successive, sono ammessi a pagamento aumenti di consistenza non superiori al 40% di quanto già assoggettato ad impegno.

8. CLAUSOLE DI REVISIONE

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 del Reg. 1305/2013, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

9. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Per l'intervento descritto nel presente avviso, a norma di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 808/2014 Allegato III - Informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 Parte 1- Azioni informative e pubblicitarie- e dalla proposta di successiva modifica in fase di approvazione, durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR secondo le modalità previste dai punti 2.1 e 2.2 lett. a); b) e c).

In particolare, nei casi di sostegno annuale superiore complessivamente ad euro 50.000 per singolo intervento, il beneficiario è tenuto ad esporre, all'interno del centro aziendale principale o della particella più estesa, una targa informativa contenente indicazioni sull'intervento e sul sostegno finanziario ricevuto.

Tale obbligo decorre fin dalla data di pubblicazione dell'elenco/graduatoria di ammissibilità al sostegno e sarà verificato al momento del controllo in loco.

10. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 e alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura nonché alle vigenti normative Comunitarie, Nazionali e Regionali di settore.